

CONTRATTO LIBRETTO NOMINATIVO LIBRETTO FLASH BANCHE VENETE

TESTO CONTRATTUALE AGGIORNATO

CONDIZIONI ECONOMICHE

Nel mese di dicembre il cliente riceverà la documentazione di trasparenza contenente le specifiche condizioni economiche applicate al suo rapporto.

Saranno conservati i valori già pattuiti.

NORME CONTRATTUALI

Articolo 1. Definizioni

Carta	carta (facoltativa) utilizzabile, al posto del libretto, per effettuare prelievi e versamenti di contante presso gli sportelli automatici delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo
Cliente	il minore intestatario del deposito che, nei confronti della Banca, opera sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante
Deposito	deposito di denaro
Libretto	libretto di deposito a risparmio collegato al deposito, intestato al medesimo titolare del deposito
Filiale	filiale della Banca che emette il libretto

Articolo 2. Apertura del deposito di denaro ed emissione del libretto

2.1 Il libretto è emesso dalla Banca a seguito dell'apertura di un deposito di denaro. L'intestazione del deposito è riportata sul libretto, che costituisce documento di legittimazione per l'effettuazione di operazioni sul deposito.

Articolo 3. Duplicato del libretto

3.1 In caso di smarrimento, distruzione o furto del libretto, il legale rappresentante deve farne denuncia scritta alla Filiale che ha emesso il libretto, conformandosi alle disposizioni di legge.

Articolo 4. Operatività del minore

4.1 Il minore che abbia almeno dodici anni compiuti è autorizzato dal legale rappresentante ad effettuare autonomamente operazioni di prelievo, entro il limite giornaliero, e di versamento con esonero della Banca da ogni responsabilità al riguardo. Ciascun legale rappresentante può revocare in qualsiasi momento questa autorizzazione; la revoca deve essere trasmessa con lettera raccomandata o consegnata direttamente alla Filiale ed ha effetto dopo un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca.

4.2 Il minore può effettuare prelievi per un importo complessivo superiore a quello del limite giornaliero stabilito in contratto solo previa specifica autorizzazione scritta del legale rappresentante.

Articolo 5. Operatività del legale rappresentante

5.1 Le operazioni possono essere effettuate anche da ciascun legale rappresentante separatamente.

5.2 Analogamente, il recesso dal contratto, con estinzione del libretto, può essere esercitato da ciascun legale rappresentante separatamente.

5.3 Se un'operazione è richiesta da un legale rappresentante che non ha sottoscritto il presente contratto, la Banca accerta previamente, nei modi ritenuti idonei, l'identità del richiedente e la sua qualità di legale rappresentante del minore.

5.4 Il legale rappresentante non può delegare a terzi il potere di disporre del deposito intestato al minore.

Articolo 6. Operazioni effettuabili sul deposito - Importo massimo del saldo

6.1 Sul deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni previa presentazione del libretto:

- versamenti e prelievi in contanti presso le filiali abilitate della Banca. L'elenco delle filiali abilitate è consultabile sul sito internet della Banca.
- 6.2 Sul deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni anche senza contestuale presentazione del libretto:
- prelievi e versamenti di contante tramite la Carta presso gli sportelli automatici delle banche del Gruppo;
 - accredito di bonifici disposti da terzi.
- 6.3 Le operazioni di prelievo e addebito sono consentite dalla Banca a condizione che sul deposito vi sia disponibilità sufficiente e che il deposito non sia oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono l'utilizzo.
- 6.4 Le operazioni indicate nel comma 2 sono registrate dalla Banca nei propri archivi e sono accreditate o addebitate sul deposito con la valuta indicata nelle condizioni economiche. Tali operazioni sono annotate sul libretto in occasione della prima presentazione del libretto stesso presso una delle filiali della Banca.
- 6.5 Non sono eseguite le operazioni di versamento o di accredito di bonifico che determinerebbero il superamento del limite di giacenza massimo previsto in contratto; in caso di bonifico, l'intero importo dell'operazione è restituito alla banca dell'ordinante. Il suddetto limite non si applica alle operazioni di accredito degli interessi dovuti dalla Banca.

Articolo 7. Prova delle operazioni effettuate sul deposito

7.1 L'annotazione delle operazioni sul libretto, firmata da un operatore della Banca, costituisce prova dell'operazione medesima secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1835 cod. civ.).

7.2 L'esecuzione delle operazioni indicate nel comma 2 dell'articolo 6 è comprovata, nel periodo compreso tra la loro esecuzione e la successiva annotazione sul libretto, dalle registrazioni effettuate dalla Banca.

7.3 I riepiloghi delle operazioni effettuate sul deposito, inviati periodicamente dalla Banca, non sostituiscono il regime di prova indicato nel precedente comma 1.

Articolo 8. Conseguimento della maggiore età

8.1 Dalla data in cui l'intestatario del libretto consegue la maggiore età, egli ha diritto di disporre autonomamente e in via esclusiva del deposito; resta fermo il limite giornaliero stabilito in contratto, che l'intestatario maggiorenne ha comunque facoltà di modificare.

Articolo 9. Regolamento periodico di interessi e spese

9.1 Il regolamento degli interessi e delle spese (cosiddetta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla chiusura contabile produce interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche; dopo la capitalizzazione, gli interessi sono annotati sul libretto in occasione della prima presentazione del libretto stesso.

9.2 Se alla chiusura contabile le spese da addebitare risultano di importo superiore a quello degli interessi da accreditare, la Banca si limita ad addebitare le spese in misura pari agli interessi da accreditare, evitando in tal modo che in occasione delle periodiche chiusure contabili possa determinarsi una diminuzione del saldo creditore.

Articolo 10. Recesso

10.1 Il recesso del Cliente avviene previa presentazione del libretto che viene ritirato dalla Banca per l'estinzione. Il recesso non può essere esercitato autonomamente dal minore.

10.2 Il recesso della Banca è comunicato al Cliente per iscritto con preavviso di 10 giorni. Tuttavia, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente.

10.3 Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena disponga dei dati di tutte le operazioni effettuate sul deposito.

Articolo 11. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

11.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

11.2 Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 12. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

12.1 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

12.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

12.3 Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

12.4 La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.